

Legge regionale 26 aprile 1974 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 30/04/1975

Interventi regionali per la celebrazione del 30 anniversario della lotta di liberazione.

CAPO III

(Disposizioni finanziarie e finale)

Art. 9

Per le finalità di cui al Capo I della presente legge è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1974, la spesa di lire 50 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 è istituito - al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Categoria IV - il capitolo 104 con la denominazione: << Contributi ed Enti ed Associazioni sulle spese occorrenti all' attuazione dei programmi celebrativi nel trentesimo anniversario della lotta di liberazione >>, e con lo stanziamento di lire 50 milioni, cui si provvede mediante storno dell' importo di lire 45 milioni dal capitolo 155 e di lire 5 milioni dal capitolo 154, iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974.

La spesa di lire 50 milioni, autorizzata col primo comma del presente articolo, fa carico al precitato capitolo 104.

Art. 10

Per le finalità di cui all' articolo 4 della presente legge è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1974, un limite di impegno di lire 30 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 2003.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Categoria XI - il capitolo 5903 con la denominazione: << Contributi annui costanti ai Comuni di Faedis, Forni di Sotto, Latisana e Nimis sulla spesa complessiva che i Comuni stessi devono

rimborsare allo Stato per l' attuazione dei piani di ricostruzione di cui al DLCPS 1 marzo 1945, n. 154, e alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 >> e con lo stanziamento di lire 30 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 3 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L' onere di lire 30 milioni conseguente alla annualità dell' esercizio finanziario 1974 fa carico al precitato capitolo 5903 e quello di pari importo relativo alle annualità autorizzate per ciascun esercizio finanziario dal 1975 al 2003 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 11

Per le finalità di cui all' articolo 5 della presente legge è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1974, un limite d' impegno di lire 20 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 20 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 2003.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Categoria XI - il capitolo 5904 con la denominazione: << Contributi annui costanti a Comuni pari a lire 2.000 per abitante residente nelle località distrutte o incendiate durante la guerra di liberazione e per le quali lo Stato non abbia provveduto ad approvare ed attuare i piani di ricostruzione di cui al DLCPS 1 marzo 1945, n. 154, e alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 >> e con lo stanziamento di lire 20 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 3 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L' onere di lire 20 milioni conseguente all' annualità dell' esercizio finanziario 1974 fa carico al precitato capitolo 5904 e quello di pari importo relativo alle annualità autorizzate per ciascun esercizio finanziario dal 1975 al 2003 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 12

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.